

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.25

del 9.05.2018

**OGGETTO:** Liquidazione Edilsefor S.r.l./Comune. Sentenza primo grado 136/11.  
Deliberazione Consiglio Comunale n.20/12.

L'anno duemiladiciotto , il giorno nove del mese di maggio, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che **Premesso che:**

- il Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, ha emesso la sentenza n. 136/11, depositata il 24.11.2011, trasmessa al Comune di Fagnano Castello e assunta al protocollo dell'Ente in data 16.02.2012 al n. 623, relativa alla causa civile iscritta al n.4522/2007 di R.G.A.C., promossa da: *Ditta Edilsefor s.r.l.*, rappresentato e difeso dall'Avv. *Vittorio Cosentino*, attrice, contro Comune di Fagnano Castello, convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. *Domencio Provenzano*.

L'attore ricorrente, con atto ritualmente notificato, citava in giudizio il Comune di Fagnano Castello chiedendo la condanna dello stesso al pagamento delle somme di "a) € 303.665,85 ovvero di quella somma ritenuta giusta ed equa, oltre accessori come per legge, nonché b) la somma ritenuta giusta ed equa per la ritardata esecuzione del collaudo", ritenendo il Comune colpevole di una serie di inadempienze nello svolgimento di un rapporto di appalto per l'esecuzione di lavori concernenti il "Piano delle infrastrutture viarie al servizio del centro urbano-progetto di circonvallazione a valle del centro storico 2° lotto". Secondo l'attrice il Comune di Fagnano Castello avrebbe contabilizzato lavori minori rispetto a quelle effettivamente eseguiti, avrebbe disposto illegittimamente due sospensioni dei lavori con danno dell'impresa, avrebbe determinato una maggiore durata passiva dei lavori, avrebbe replicato illegittimamente una penale per il ritardo, avrebbe ritardato senza alcuna giustificazione le operazioni di collaudo.

Il convenuto chiedeva il: " rigettarsi la domanda attrice per la sua inammissibilità e/o infondatezza, riconoscendo, per come dal conto finale, il residuo credito della impresa pari lire 3.941.685, attualizzato in € 2.055,71;

- con la suddetta sentenza, il Tribunale:

1) accoglie la domanda della Ditta Edilsefor s.r.l. nei limiti della somma riconosciuta e non contestata dal convenuto e, per l'effetto, condanna il Comune di Fagnano Castello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 2.055,71 oltre interessi fino al soddisfo;

2) compensa le spese di lite;

**CONSIDERATO** che il comune di Fagnano Castello con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 25.09.2012 riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.136/11del Tribunale di Cosenza sez. di San Marco Argentano, per l'importo di € 2.096,82, così determinato:

a) sorte capitale di condanna liquidato in Sentenza	€	
		2.055,71
b) INTERESSI:		
<u>Dal 11/11/2011 al 31/12/2011</u>	€	<u>4,22</u>
<u>Dal 01/01/2012 al 18/09/2012</u>	€	<u>36,89</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.096,82</b>

**PRESO ATTO:**

che in data 10.01.2013 veniva acquisito al protocollo dell'Ente n. 170 atto di citazione in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, ad opera dell'Avv. Rosanna Martellotta, per conto della EDILSEFOR srl avverso la sentenza n.136/11 del Tribunale di Cosenza, sezione staccata di San Marco Argentano, ritenendo di non condividere la tesi del Magistrato di "prime cure" e chiedendo la riformula della stessa;

**CONSIDERATO CHE** la Corte di Appello di Catanzaro con Sentenza n. 2014-2018 confermava la sentenza di grado per l'importo di € 2.055,71;

**RITENUTO DI DOVERE**, nell'immediatezza, provvedere in merito pagando l'importo già riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n.20/12;

RELATIVAMENTE agli interessi da riconoscere e richiesti dall'Avv. Martellotta si resta in attesa di ricevere copia della Sentenza per quantificare l'importo da corrispondere e portare il riconoscimento del debito in Consiglio Comunale.

Visto il decreto sindacale, n.3 del 13.06.2017, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

**D E T E R M I N A**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare e pagare all'Impresa Edilsefor srl l'importo di € 2.096,82 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/12 e3 come da seguente prospetto:

a) sorte capitale di condanna liquidato in Sentenza	€	2.055,71
b) INTERESSI:		
<u>Dal 11/11/2011 al 31/12/2011</u>	€	<u>4,22</u>
<u>Dal 01/01/2012 al 18/09/2012</u>	€	<u>36,89</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.096,82</b>

Di autorizzare l'accredito su seguente codice Iban : IT20W 03032 80980 01 000 000 4603, comunicato dall'Avv. Rosanna Martellotta;

Di dare atto che la spesa trova copertura, sul cap. 1057 RRPP del bilancio c.e.;

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.